

(N. 2346)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta dell'8 maggio 1952 (V. Stampato N. 2512)*

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MALVESTITI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MAGGIO 1952

Modifica al comma 5° dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1949, n. 40,
contenente provvedimenti a favore degli assuntori delle Ferrovie dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il comma quinto dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° aprile 1949:

« La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'articolo 4, classificate nella 1^a categoria del gruppo C, è stabilita in misura pari allo stipendio, ridotto del venti per cento, degli agenti ferroviari di grado 14° del personale della linea con la qualifica di cantoniere, aventi ugual numero di anni di servizio ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.